

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico".

Rep. atti n. 236/CSR del 3 dicembre 2024.

### LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta straordinaria del 3 dicembre 2024:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAGL n. 9164 del 22 ottobre 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 16691, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della ha trasmesso il provvedimento relativo alla conversione in legge del decreto-legge in oggetto, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine dell'espressione del parere di questa Conferenza;

VISTA la nota del 23 ottobre 2024, prot. DAR n.16737, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato l'intera documentazione alle amministrazioni interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 30 ottobre 2024;

VISTA la comunicazione del 24 ottobre 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 16794, con la quale il Coordinamento tecnico ambiente della Commissione Ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha richiesto il posticipo della citata riunione tecnica al fine di consentire l'espletamento della relativa istruttoria e del perfezionamento delle osservazioni e delle proposte emendative;

VISTA la nota del 24 ottobre 2024, prot. DAR n. 16807, con la quale l'Ufficio di coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha posticipato la riunione tecnica al giorno 11 novembre 2024;

VISTA la nota dell'8 novembre 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 17739, con la quale il Coordinamento tecnico ambiente della Commissione Ambiente, energia e sostenibilità, ha trasmesso le osservazioni formulate dalle Regioni e dalle Province autonome sul provvedimento in argomento, diramata, in pari data, dall'Ufficio di coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza alle amministrazioni interessate con la nota prot. DAR n. 17748;

VISTA la nota dell'8 novembre 2024 prot. DAR n. 17721, con la quale l'Ufficio di coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha ulteriormente posticipato la riunione tecnica al giorno 12 novembre 2024;



VISTA la comunicazione dell'8 novembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 17775, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto un rinvio della riunione tecnica prevista per il giorno 12 novembre 2024;

VISTA la nota dell'11 novembre 2024, prot. DAR n. 17800, dell'Ufficio di coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, con la quale quindi è stata posticipata la riunione tecnica al 15 novembre 2024;

VISTA la comunicazione del 12 novembre 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 18039, con la quale il Coordinamento tecnico energia della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso proposte emendative al testo del provvedimento in oggetto;

VISTA la comunicazione del 12 novembre 2024, acquisita al protocollo DAR n. 18091 del 13 novembre 2024, con la quale il Coordinamento tecnico ambiente della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un aggiornamento delle osservazioni regionali inviate in data 8 novembre 2024;

VISTA la nota prot. DAR n. 18101 del 13 novembre 2024, con la quale l'Ufficio di coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato le comunicazioni del 12 novembre 2024, rispettivamente, dei Coordinamenti tecnici energia e ambiente della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

**CONSIDERATI** gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 15 novembre 2024, nel corso della quale sono state illustrate le proposte emendative dalla Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nota del 20 novembre 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 18596, con la quale il Coordinamento tecnico ambiente della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha trasmesso una versione aggiornata del documento che riunisce le proposte di modifica al testo del provvedimento in oggetto.

VISTA la nota del 21 novembre 2024, prot. DAR n. 18655, con la quale l'Ufficio di coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato alle amministrazioni interessate il documento pervenuto in data 20 novembre 2024;

**CONSIDERATO** che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 novembre 2024 di questa Conferenza, è stato rinviato su richiesta delle Regioni;

**CONSIDERATO** che, nella seduta straordinaria del 3 dicembre 2024 di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento della proposta emendativa all'articolo 8, relativa all'individuazione di modalità di semplificazione del sistema ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo), con le ulteriori richieste e osservazioni di cui al documento trasmesso che, allegato al presente atto (Allegato 1), ne costituisce parte integrante;



**CONSIDERATO** che, il Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha manifestato la disponibilità ad una semplificazione delle modalità di inserimento e di aggiornamento del programma ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) e ha sottolineato la necessità di effettuare l'aggiornamento del programma in ragione della numerosità degli interventi in attesa di inserimento;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico".

Il Segretario Cons. Paola D'Avena

Firmato digitalmente da D'AVENA PAOLA C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI Il Presidente Ministro Roberto Calderoli

> Firmato digitalmente da CALDEROLI ROBERTO C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI





### 24/162/SR4/C5-C13

POSIZIONE SU SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2024, N. 153, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL PAESE, LA RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE, LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI BONIFICHE DI SITI CONTAMINATI E DISSESTO IDROGEOLOGICO"

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 4) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome **esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento della seguente proposta emendativa** e con le proposte e richieste presentate nel corso dell'istruttoria tecnica

All'articolo 8, del decreto-legge 153 del 17 ottobre 2024, dopo il comma 1 inserire il seguente comma 1-bis:

"Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento del ... previa intesa della Conferenza Unificata, con cui sono individuate modalità automatiche di aggiornamento del sistema ReNDiS. Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento i soggetti attuatori continueranno ad alimentare il sistema ReNDiS compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili."

All.c.s.

Roma, 2 dicembre 2024

## DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e disesso idrogeologico. (24600174) (GU n.244 del 17-10-2024)

### LEGENDA:

TESTO IN NERETTO: proposte emendative aggiuntive

TESTO IN NERETTO BARRATO: proposte emendative soppressive

Testo originario	Testo emendato	Osservazioni
ART. 1 Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali		
Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:     al all'articolo 8:		
al comma 1:     L.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 10 preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a		
quelli aventi le caratteristiche di cui all'anticolo 30 dei decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti»; 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti»; 1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituire daella seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle		
infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri: a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;		
b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;     c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);		
d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da		
considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:  a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero  6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;		
<ul> <li>b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;</li> <li>c) i progetti fotovoltaici on shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari</li> </ul>		
almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.  1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del		
comma 1-Dis, e inservata una quota non superiore arte quinti uene trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tempo conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi		
tentro contro della data di entercazione della considerazione della considerazione della prioritari sono dell'artitoto 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data		
di effettuazione della comunicazione ai proponente ai sensi dell'arucolo 23, cominia 4,		

 al comma 2-octies, il terzo periodo è soppresso; i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.»; termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per ne tiene conto. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei l'ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, che Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al Ministero della cultura dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e coerente dell'ordine di trattazione

4) dopo il comma 2-octies è inserito il seguente:

procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla organizzativo, il Presidente della commissione tecnica VIA-VAS e il Presidente della «2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero

valutazione di impatto ambientale di propria competenza ai sensi della normativa vigente, danno precedenza nell'ordine: "7-bis. Le Regioni e le Province Autonome nella trattazione dei procedimenti di

a) ai progetti di mitigazione del rischio idrogeologico;

integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari; b) agli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o

c) agli impianti alimentati da fonti eoliche o solari ricadenti in aree idonee come nelle aree di cui all'articolo 22-bis del medesimo decreto legislativo; questi, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 o definite dai pertinenti atti regionali e delle Province autonome, o, in assenza di

e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura d) agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane proposti dal Commissario infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico ai fini della pubblicazione comma 4, primo periodo.' dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 4, primo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, ai fini della pubblicazione quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame 7-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 7-bis, è riservata una dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) ai sensi dell'articolo 27-bis,

. «6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non presenti i proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un integrazioni f<del>inalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA</del> chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle

respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti 2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

b) all'articolo 19:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono soppresse;

l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni «6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4,

non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al

Autonome. Quelli riportati nella proposta emendativa sono stati individuati in considerazione degli eventi climatici estremi che si stanno verificando nel territorio nazionale, della necessità di agevolare le modifiche di impianti FER acque urbane. esistenti o di nuovi impianti localizzati in aree idonee e della necessità di superare le procedure di infrazione comunitaria relative alla depurazione delle Si propone di individuare i criteri di priorità anche per le Regioni e le Province

Si segnala, su questo punto, la posizione contraria delle regioni Emilia Romagna e Piemonte

e esaustiva valutazione del progetto. Si ritiene che la proposta di accordare, su istanza, una sospensione, adeguata nei tempi, per la presentazione di chiarimenti e integrazioni vada a vantaggio dei soggetti proponenti e della qualità della documentazione trasmessa La richiesta di integrazioni e chiarimenti deve essere finalizzata alla completa

una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di 6-bis. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del l'autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni istituzionale dell'autorità competente.»;

3.1) al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale»;

corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del | Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché

intende respinta all'archiviazione ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere

casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti 6-bis. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del termine per l'adozione del provvedimento e per iscritto al proponente le ragioni al secondo periodo, l'autorità competente comunica-tempestivamente entro il per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.»;

3.1)al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal proponente» sono inserite le e in sede di presentazione di chiarimenti o integrazioni di cui al comma 6»; seguenti: «in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale dell'istanza

4) al comma 10, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il provvedimento di | di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per E' fatta salva la concessione di specifica proroga da parte dell'autorità competente dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione 4) al comma 10, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il provvedimento provvedimento, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i a seguito di <del>, su</del> istanza del proponente entro i termini di validità del senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterator. a corredo pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga <del>ai sensi del terzo periodo</del> ambientale di riferimento risulti immutato ovvero di non vi siano modifiche, anche dell'autorità competente. Fatto salvo il Nel caso di mutamento del in cui il contesto modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA originario. Se l'istanza di cui al non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente verifica la alla conclusione del procedimento di proroga. Entro quindici giorni dalla dei termini di validità del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e sino periodo precedente comporta la sospensione dei lavori a far luogo dalla scadenza proroga. La mancata presentazione dell'istanza di proroga nei termini previsti dal dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA

Appare più corretto fissare un termine certo per la comunicazione

integrazioni, ritenesse utile proporre ulteriori condizioni ambientali. progetto al procedimento di VIA, quindi sembrerebbe del tutto logico dare la contenziosi qualora il proponente, alla luce delle richieste di chiarimenti o La modifica proposta al punto 3.1) è volta a superare potenziali criticità e probabile. Peraltro la fase di richiesta di chiarimenti ed integrazioni evenienza, ancorché non contemplata dalla norma, risulterebbe comunque possibilità ad ulteriori proposte di condizioni ambientali al proponente in tale finalizzata, per espressa previsione di legge, alla non sottoposizione del

esplicitazione di questo, sono state inserite, alla terza frase, le parole" entro specifica proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'efficacia tra le parole "reiterato" e "fatta salva" permette di chiarire che l'istanza di termini di validità del provvedimento temporale del provvedimento di assoggettabilità La cesura tra le due parti della seconda frase, con l'inserimento di un punto a VIA A maggior

parole minimi previsti per la presentazione da parte del Proponente della richiesta di Si ritiene necessario precisare gli effetti derivanti dal non rispetto dei termini Sii suggerisce, solo per maggior chiarezza e semplicità, la sostituzione delle lavori di esecuzione delle relative opere proroga del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA rispetto ai salvo parole ne! caso



documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, si ritiene opportuno definire il regime transitorio. Initiando solo a principale della documentazione risulti incompleta, si ritiene opportuno definire il regime transitorio. Initiando solo a principale della documentazione risulti incompleta, si ritiene opportuno definire il regime transitorio. Initiando solo a principale della documentazione risulti incompleta, si ritiene opportuno definire il regime transitorio. competente procede all'archiviazione.»;

l'autorità competente procede all'archiviazione.»; richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa,

presentate dopo l'entrata in vigore del presente Decreto 10-bis) I termini di cui al primo periodo del comma 10 si applicano alle istanze

inserite le seguenti: «al proponente nonché»; c) all'articolo 23, comma 4, secondo período, dopo le parole: «per via telematica», sono

1) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Trascorsi sette giorni dalla accolta per il termine proposto.»; Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies.»; reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la il Ministero della cultura può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura «4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle

## e) all'articolo 25:

2) al comma 2-quinquies: seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza 1) al comma 2, primo periodo, le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle

che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica» sono sostituite dalle 2.1) al primo periodo, le parole: «ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello

> periodo del comma 10 in quanto i provvedimenti relativi a stanze presentato precedentemente possono contenere termini per l'efficacia temporale diversi

seguenti: «ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto»;

2.2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del secondo periodo sono concesse ai sensi del comma 5.»;

3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale di riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di modifiche, anche progettuali,»;

5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità definita nel realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni luogo dalla scadenza dei termini di validità del provvedimento di VIA e sino alla termini previsti dal periodo precedente comporta la sospensione dei lavori a far concessione della proroga. La mancata presentazione dell'istanza di proroga nei all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione conclusione del procedimento di proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza corredo dell'istanza di provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel

f) all'articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole: «studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «studio di impatto ambientale» <del>e-le</del>

il provvedimento di VIA.»;

eventuali atti adottati ai sensi dell

«7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli

articolo 5 , comma 2, lettera cbis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto

4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

Si richiede di mantenere la dicitura relativa al rispetto dei requisiti per una variante urbanistica

La norma è in contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, in materia di rilascio delle AIA di competenza locale. Infatti tale modifica determinerebbe l'attribuzione al direttore generale del Infatti tale modifica determinerebbe l'attribuzione al direttore del modifica determinerebbe l'attribuzione al direttore generale del Infatti del modifica del modifi

matu late modifica determinerance autorizione il movivo di modifica dell'Ambiente della competenza al ribascio dei provvedimenti di AIA per tutte le installazioni soggette a procedimenti di controlla regionale/provinciale, in violazione del principio di sussidiarbeta e con prevedibili problemi di coerenza ed efficienza dell'azione amuniasstativa.

di conpegarza ssidiatricia e con unuministrativa.

del titolo concessorio all'utilizzo della risorsa idrica che prevede sia la valutazione ambientale che lo svolgimento delle procedure concorrenziali previste dal R.D. 1923.  Non si comprende, da un punto di vista operativo, lo svolgimento della PAS procedimento a seguito della modifica introdotta di integrazione della VAS	medesimi.	3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici - GSE 5, p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto. I costi annuali derivanti dall'attuazione del primo periodo sono definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.  4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il Ministero della difesa può definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, della
La modifica proposta chiarisce che restano ferme le disposizioni in materia di AU relative alla disponibilità della superfice, ove necessario, quando I'AU è compresa nel PAUR ex art. 27-bis della Digs 152/206. Si chiede, inoltre, di precisare, rispetto all'attestazione della legittima disponibilità della risorsa, il coordinamento tra il procedimento di rilascio	2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale il proponente allega all'istanza di VHA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progesti.	2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.
		2) al secondo periodo, le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
	(1) g) all'articolo 29-sexies, comma 5; (2) al primo periodo, le parole «L'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti- «Il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; (2) al secondo periodo, le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti- «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;	8) all'articolo 29-sexies, comma 5: 1) al primo periodo, le parole «L'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «II competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
DEI MINISTERIO	re parole <u>«, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante</u> «, urbanistica» sono soppresse;	f) all'articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole: «studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica» sono soppresse;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora gli interventi inseriti nel infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, programma di cui al comma 1, anche a seguito di successiva modifica dello stesso, siano dislocati sul territorio nazionale.» cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , è integrata dalla valutazione Commissione tecnica PNRR-PNIEC secondo le modalità e le competenze di cui alla Parte sottoposti a valutazione di impatto ambientale, tale valutazione è svolta dalla (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue «i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), e' inscrita la seguente 1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione e si conclude con un temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento 1) al comma 10, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e b) all'articolo 77. sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purche' ricorra ciascuna delle seguenti eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccita' 2.3) alla lettera b), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: 2.2) alla lettera a), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»; 2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di 2) al comma 10-bis a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico «10-ter. Il comma 10-bis si applica purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni «purche' sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali migliori» sono soppresse Trento e di Bolzano» e le parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi 6, 7 e 10» sono sostituite dalle le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorita' di bacino competenti.» dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono d) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni, b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti temporaneo,» e le parole da: 10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente 1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranci» sono inserite le seguenti: «nonche' nei casi soluzioni ambientali migliori. d) all'articolo 104, comma 4-bis seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis e 10-ter» Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, agli interventi di Art. 3 - Misure urgenti per la gestione della crisi idrica prolungate, o (i. anche acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente ai requisiti di cui al Capo III e all'allegato 5 della parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente conformemente con la normativa nazionale e regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le All'Art. 3 comma 1 lett. a) si propone la seguente nuova formulazione acque affinate idonee a un uso conforme alle disposizioni dell'art. 99 del presente decreto domestiche o industriali sono sottoposte ad un ulteriore trattamento al fine di produrre Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, l'impianto in cui le acque reflue acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2020/741 del i-ter) "impianto di affinamento"; oltre all'impianto o altra struttura di trattamento delle «i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente: eurounitaria ad esso applicabile;» 2.2) alla lettera a), dopo le parole temperaneo, "; e alla normativa eurounitaria. 1) al primo periodo, dopo le parole Proposte Regioni/Province autonome nserite le seguenti del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante «prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua»". della risorsa: disciplina degli scarichi" - alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. tutti gli ulteriori requisiti normativi stabiliti al Capo III - "Tutela qualitativa acque reflue domestiche e industriali, si rende necessario il rimando anche a con "conformemente" mantenendo, tra l'altro, la stessa formulazione lessicale Si ritiene non appropriato il termine "compatibilmente", da sostituire invece anche nell'ottica dell'adozione del DPR, di prossima emanazione, recante nazionale, applicabile all'ulteriore trattamento in un impianto di affinamento. Infine si propone di introdurre il richiamo alla conformità anche alla norma possa ingenerare indeterminatezza all'applicazione concreta dell'esenzione All'art. 3 punto 2.2) Si ritiene che l'aggiunta dei termini "anche temporaneo Si suggerisce di valutare la coerenza dei commi 10-bis e 10-ter con la DQA "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate, nonché di esecuzione di cui all'art. 3, punto 4) del regolamento (UE) 2020/741. Allegato 5 bensì, ai fini della disciplina della gestione e trattamento delle All'Art. 3 comma 1 lett. a) - Si ritiene non esaustivo il rimando al solo ar propone ul cummare il riterimento alle "crisi idriche" in quanto il ravvenamento dei corpi idrici sotterranci è una misura strategica che prevede transi l'acchi. tempi lunghi di realizzazione e di efficacia incompatibili con le misute Motivazioni e osservazioni

 al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea.» sono inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa curounitaria, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma lettera i-bis).»;

e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «, nonche di riuso».

2. Ferme restando le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e di cui all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gingo 2019, n. 44 e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione delle completarsi il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario unico completarsi il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario unico 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse tidiche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 maggio 2020, come modificato nonche' di quelle stabilite ai sensi dell'articolo 99 del decreto-legistativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

d) all'articolo 104, comma 4-bis:

01) al primo periodo, dopo le parole «del raggiungimento» sono inserite le seguenti «o mantenimento»;

 al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea.» sono inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa eurounitaria, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis).»;

La risorsa immessa per ravvenamento non può costituire "stoccaggio" disponibile di acque sotterrance da destinarsi in caso diferis infrea a usi e soggetti interessati.

Non è chiaro il riferimento a "la normativa eurounitaria": occorre esplicitare o a quale disciplina si fa riferimento.

determinati requisiti di qualità. Detti requisiti sono piuttosto stringenti in da donatori che siano corpi idrici superficiali o sotterranei e che rispettino maggiormente da tutelare in termini di riserva di risorsa idrica pregiata strumenti normativi (DI in esame, DPR, DM 100/2016, a meno di una sua integrazione in termini di requisiti minimi ravvenamento delle falde, adotta un approccio basato sulla analisi del rischio sotterranei interessano il territorio di più Regioni e sono sicuramente delle acque reflue affinate, allineandoli a quelli previsti dal DM 100/2016 per che si ritiene non sufficientemente cautelativo, in termini di tutela, rispetto al introduce tra le varie tipologie di riuso a fine ambientali anche il minime per il riutilizzo dell'acqua", attualmente all'esame del MIPAE, che nonché di esecuzione del regolamento UE 2020/741..recante "Prescrizioni che il DPR recante Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate, relazione alla tutela dello stato del corpo idrico ricevente. Si segnala, invece, Si rileva che l'attuale DM n. 100/2016 ammette il ravvenamento di falda solo corpi idrici donatori. Si chiede, pertanto, una effetti, anche considerando che i corpi idrici valutazione complessiva dei 3 DM 100/2016) al fine

All'art. 3 comma 1 lett. e) si propone la seguente nuova formulazione:
e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione delle acque reflue» sono inserite le seguenti: «, nonché di riuso, nonché di produzione di acque affinate in un impianto di affinamento

applicabile".

Si ritiene pertanto più corretto introdurre una definizione più precisa che stabilisca inequivocabile l'ambito di competenza (ampliato) del SII. agricoltura, comprese le infrastrutture di distribuzione e stoccaggio, urbane fino al punto cui le acque affinate sono impiegate a fini irrigui in elementi dal punto di entrata nell'impianto di trattamento delle acque reflue produzione di acque affinate (vedasi anche definizione di «impianto di è un concetto che includerebbe sia il trattamento di affinamento per la all'erogazione e all'utilizzo delle acque affinate; esso comprende tutti gli "l'infrastruttura e gli sia l'ulteriore «sistema di riutilizzo dell'acqua», così come definito affinamento» di cui all'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2020/741), normativa e/o ad una interpretazione univoca e precisa. Il riuso in sé, infatti, generico e fuorviante, in quanto non riconducibile ad una definizione Art. 3 comma 1 lett. e) - Si ritiene che il termine "riuso" sia eccessivamente punto 15), altri elementi tecnici necessari alla produzione, del regolamento (UE) 2020/741, ovvero ove

stabilisca inequivocabile l'ambito di competenza (ampiato) del Sil, contemplando la sola produzione e consegna di acque affinate («impianto di affinamento») fino al punto di conformità, quest'ultimo così come definito all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2020/741. Del resto anche lo stesso regolamento (UE) 2020/741 stabilisce (art. 4 comma 1) che "Oltre il punto di conformità, il gestore dell'impianto di affinamento non è più responsabile della qualità dell'acqua", pertanto non sarebbe ragionevole estendere oltre il punto di conformità l'ambito di competenza del SII.

Si evidenzia inoltre che solo nel DM 185/2003 ormai superato, è presente la definizione di un sinonimo di riuso ossia "riutilizzo" definito come "Impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione

			1
DEI MILLIAMENTALIAMENT			d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziate o totale sossituzione di acqua superficiale o sotterranea." Si ribadisce, pertanto, che l'adozione del termine "riuso" o "riutilizzo" nell'art. 141 comporterebbe il grave errore di includere nel SII anche l'intero sistema di distribuzione. L'emendamento all'art. 141 c. 2 va pertanto posto come elemento imprescindibile.

	<ul> <li>b) all'allegato L-quinquies, dopo il numero 20, è inserito il seguente:</li> <li>«20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.».</li> </ul>	«10-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi.»;	«tre dalle organizzazioni rappresentativi della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentativi della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti»;  3) dopo il comma 16, è inserito il seguente:	<ol> <li>al comma 2, lettera i), la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «diecti» e le parole: «due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni. In moranizzazioni.</li> </ol>	al comma 2, secondo período, la parola: «diciannove» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;	2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:	attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare.	Art. 4 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare  1. A decorrere dalla data di entrata in visore del presente decrete il campo di bassa di la
c. all'articolo 206-bis lettera g) dopo le parole "effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180" sono inserite le seguenti parole "nonché gli effetti dell'introduzione della categoria 20-bis nell'allegato L-quinquies."								Proposte Regioni/Province autonome
La disposizione relativa all'inserimento all'allegato L-quinques dell'antività 20-bis riconduce la gestione di rifiuti da manutenzione del verde nell'ambito dei rifiuti simili ai domestici e quindi urbani, dando la possibilità alle imprese di conferire gli stessi nei centri di raccolta rifiuti urbani. Si ritiene necessario prevedere un periodo di monitoraggio per capire la portata di questa misura soprattutto in un'ottica di variazione della produzione complessiva dei rifiuti e di costi a carico della collettività, qualora in quest'ultimo caso il regime di latriffizione applicato nei citi di di latriffizione applicato nei citi di latriffizione applicato nei controle della collettività, qualora in questi ultimo caso il regime di latriffizione applicato nei citi di latriffizion			<ol> <li>in merito alle modalità di determinazione del tributo (TARI) o della tariffa da applicare alle utenze che svolgono le attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.</li> </ol>	cosa debba intendersi per "manutenzione del paesaggio" posto che sotto tale definizione potrebbero rientrare attività di vario genere.	volte a chiarire e delimitare la portata dell'attività di "Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato"; nello specifico	Rispetto alla modifica di cui alla lettera b), è opportuno fornire indicazioni:		Motivazioni e osservazioni



Proposte Regioni/Province autonome  I-quater, Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifuti e di ritulizzo dei materiali provenimenti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 cer, anche al fine di rifure il confermento in dissariza dei rifuti, entro trena giorni dalla data di entrata in vigore della presente dispositione, il Commissario straodinario di cui all'articolo I, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, equivisti i pareri vincolariti della regione I-giorni della ASIL territorialmente competenti adotta con apposito decerelo il Piano per la gastione integrata e circolare dei rifuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo a accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifuti, prevede l'utilizzo:  di di mittata dell'apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifuti, prevede l'utilizzo:			The state of the s
Proposte Regioni/Province autonome  I rifiut, entro urenda giorni dalla data di curtata in vigore della presente disparatione, il della della fundi commissario strandimini di cui al comma I ret, anche al fine di ridure; della Assistema portuale della Mar Ligure occidente, acquisiti purci vincolari della-regione del rifiuti, della Assistema portuale della Mar Ligure occidente, acquisiti purci vincolari della-regione i di commissario strandimente competenti, adotta con apposito decreto il Pano per la gestione integrata e riccolare dei rifiuti uti competenti, adotta con apposito decreto il Pano per la gestione integrata e riccolare dei rifiuti di ce materiali che ne garantica il inglior utilizzo, nel rispetto della disciplina commitaria di egione dei rifiuti. Il Pano di cui al primo periodo, previo nazionate in materia di gestione dei rifiuti. Il Pano di cui al primo periodo, previo nazionate in materia di gestione dei rifiuti. Il Pano di cui al primo periodo, previo della disciplina commitaria della disciplina della disciplina commitaria di gestione dei rifiuti. Il Pano di cui al primo periodo, previo nazionate in materia di gestione dei rifiuti. Pano di cui al primo periodo, previo nazionate in materia di gestione dei rifiuti.  del della disciplina commitaria della disciplina commitaria della disciplina commitaria della disciplina commitaria della disciplina di commitaria della disciplina di commitaria della disciplina di cui al primo periodo, previo della disciplina di cui al primo periodo, previo nazionate di materia di della disciplina di cui al primo periodo di cui al primo periodo di disciplina di cui al primo periodo di cui al primo periodo di cui al primo periodo di di disciplina di cui al primo periodo di disciplina di cui al primo periodo di disciplina	DEI M	 ₹.	Exentuali interventi contenuti nel Piano di assoggittare a vantazzoni di companoni ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo pravve 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1. laddove necessario, pravve 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1. laddove necessario, pravve
Proposte Regioni/Province autonome  I quater. Al fine di promuovere politiche di sostembilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riuttizzo dei nateriali provenienti dalla realizzazione, il di Commissario straodinario di cui all'articolo I, ricevuto il Prano approvato dall'Autonità di riti, sistema portuta dell'Agenzia, regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASI, territorialmente competenti, adotta con apposito decreti il Piano per la gestione integrate e circolare dei rifiuti competenti, adotta con apposite decreti il Piano per la gestione integrate e circolare dei rifiuti un enzonale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo della esceramento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:  della fittuti, prevede l'utilizzo:  della di di di piano di cui al primo periodo, previo della disciplina comunitaria e di di di piano di cui al primo periodo, previo della disciplina comunitaria e di di di piano di cui al primo periodo, previo della disciplina comunitaria e di di di primo periodo, previo della disciplina comunitaria e di di di primo periodo, previo della disciplina comunitaria e di di di di primo periodo, previo della disciplina comunitaria e di di di di piano di primo periodo, previo della disciplina comunitaria e di di di primo periodo, previo della disciplina comunitaria e di	4115		miese, concession, incurs, paron concenui nel medesimo Piano, ivi incluse mecessari dha redizzazione degli interventi concenui nel medesimo Piano, ivi incluse autorizzazioni di cui all'articola 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 201 autorizzazioni di cui all'articola 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 201
Proposte Regioni/Province autonome  Proposte Regioni/Province  Proposte Reg		0.	caratterizzazione dei materiali e dei ritutti di cui al comma 1-quater sostituisce utta le autorizzazion lescevica. L'adozione del Piano di cui al comma 1-quater sostituisce utta le autorizzazion lescevica. L'adozione del Piano di cui al comma 1-quater sostituisce utta le autorizzazione lescevica.
Proposte Regioni/Province autonome  Proposte Regioni/Province auto		8	di cui al primo periono incusorno o operagina e di destinazione e le modafità di impies le attività di gestione necessarire, il sito di origine e di destinazione e le modafità di impies previste. Il Piano comprende, altresi, i risultati delle procedure di campionamento
Proposte Regioni/Province autonome  Proposte Regioni/Province autonomic circulare deconomic circulare autonome  Proposte Regioni/Province autonomic circulare autonome  Proposte Regioni/Province autonomic circulare autonomic della calculare autonomic della calculare autonomic della calculare autonomic della calculare autonomicaria e dei riffut, provede l'uli/Zzz.  Proposte Regioni/Province autonomic della caratteristiche dei materiali e dei riffut, provede l'uli/Zzz.  Materia della calculare autonomic autonomic della caratteristiche dei materiali e dei riffut, provede l'uli/Zzz.  Materia della calculare autonomic autonomi		9.	amministrativa, di dui ai decreto del Francoine una septiministrativa, di dui ai decomina l'audiera Le dichianazioni di conformi attessanti il rispetto delle confizioni di cio al comma l'audiera le dichianazioni di conformi attessanti il rispetto delle confizioni di professi e la quantita dei materiali oggetto di ogni utilizza
Proposte Regioni/Province autonome  Proposte Regioni/Province autonomia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di ritultizzo dei materiali provenenti dalla realizzazione dei degli interventi di cui al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di di Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di di Commissario straordinario del protezione ambientale (ARPA) e della ASI, territorialmene ompetenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti competenti adotta con apposito decreto il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:  dello di di commissione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:  dello di di di di commissione dei rifiuti, prevede l'utilizzo:			posduttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai seus degli aroccoi es e e espoduttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai seus degli aroccoi esposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazioni unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione delle la disposizioni legislative.
Proposte Regioni/Province autonome  Proposte Regioni/Province autonomia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifuti e di ritutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione, il contenti contenti di cui al comma la com		0.	massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di eur e previsto il ruturizzo, suotovisi per oper tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di custo tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni.
Proposte Regioni/Province autonome  Proposte Regional Province  Proposte Regional			i quindires il Fano di coi di seconda i spira di malizzate al recupero dei rifiuti e al multiza Here, contiene un remoppregramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al multiza dei materiali provenienti dalla realizzazione degli intervenu, con l'indicazione dei quantitari dei materiali provenienti dalla realizzazione degli intervenu, con l'indicazione dei quantitari
Proposte Regioni/Province autonome  Proposte Regioni/Province autonomia circolarc, incentivando perazioni di recupero dei rifiuti e di ridure il conferimento in discarica doi del degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento in discarica doi di Commissario straordinario di cui all'articolo I, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di Commissario straordinario di cui all'articolo I, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i prarci vincolanti della-regione Liguria, sistema portuale del Mar Ligure occidentale (ARPA) e della ASI, territorialimente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e material che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e maeriali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e maeriali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e maeriali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e cazionale in materia di gestione dei rifiuti. Plano di cui al primo periodo, previo della accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:		181	all articolo 184-tet, contra 1, ver recenso segment le 2, del medesimo decreto, delle condizioni di cui all'articolo 184-quater; commit le 2, del medesimo decreto.  Il Basso, di cui di commit le attitura ner ciascuno degli interventi di cui al commi
Proposte Regioni/Province autonome  I -quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando del proposto dei rifutto e di ridutra di conoferimento in discarica dei comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento in discarica dei rifutt, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il di Commissario straodianiro di cui all'articolo I, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i parcri vincolanti della-regione I-tagaria, sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i parcri vincolanti della-regione I-tagaria, dell'Agonzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito derece il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifutti e e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifutti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifutti, prevede l'utilizzo:  del di di comma 1-ter, anche al fine di materiali e dei rifutti, prevede l'utilizzo:		5 5 5 5	d) di merti e materiali geologici innegamiei che desanto di escreti tituto il sessione un'operazione di recogneto, indepen il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di un'operazione di recogneto. Il demonstra legislativo n. 152 (el 2016, oppure nel rispetti nel controllario.)
Proposte Regioni/Province autonome  I-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei maternali provenienti dalla realizzazione del degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento in dissacirca dei degli interventi actora con apporato decreto la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e mazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:  sin nel della sin provede l'utilizzo:			c) di sottoprodotti che soddistatio le soniurzioni e i sonio i si sonio i soniiti di decreto legislativo n. 182 del 2006.
Proposte Regioni/Province autonome  I-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione del infinati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il commissario straordinario di cui all'articolo I, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i parcri vincolanti della regional-liguria, sistema portuale ac protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei riffuti e materiali che ne garantisca il imglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei riffuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accernamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei riffuti, prevede l'utilizzo:			lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Proposte Regioni/Province autonome  Proposte Regioni/Province autonome  Proposte Regioni/Province autonome  Proposte Regioni/Province autonome  I-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenbilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione operazioni di comma 1-ter, anche al fine di ridurei il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il di di comma portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL, territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:			b) di merti, materiali geologici inorganici e manutatti al solo line di utilizzo, ove ne si l'imperato la geomatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comina l
Proposte Regioni/Province autonome  I cutation de concentivation della calizzazione  Proposte Regioni/Province autonome  Proposte Regioni/Province autonome  Proposte Regioni/Province autonome  Proposte Regioni/Province autonome  I cutational presente disposizione, il rifiuti, acquisiti pareri vincolanti della regione Liguria, sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti pareri vincolanti della regione Liguria, sistema portuale della Proposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:			rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territori e del mare 15 luglio 2016, n. 173.
Proposte Regioni/Province autonome  In competenti di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento in discarica dei degli interventi di cui al laricolo 1, ricevuto il Piano provente dalla realizzazione, il rifiuti, atonome provato dall'Autorità di ci sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti parcri vincolanti della regiona Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e mazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:			rumezzo. dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi del dell'articolo 100 commu L. lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne
Proposte Regioni/Province autonome  I -quater: Al fine di promuovere politiche di sostenibilità e concilizzazione delli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento in discompostione dell'Autoria di di commissario straordinario di cui all'articolo I, ricevuto il Piano approvato dall'Autoria di di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti pareri vincolanti della regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL, territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti			e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comuntarta e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede
Proposte Regioni/Province autonome  Proposte Regioni/Province auto		dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la	sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisatri parente interconanto acon regione.  dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL, territorialmente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL, territorialmente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL, territorialmente dell'Agenzia regionale per la gestione integrata e circeltare dei riffiuti commententi adolta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circeltare dei riffiuti
Proposte Regioni/Province autonome  Operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione operazioni di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento in discarica dei degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento in discarica dei degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento in discarica dei degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento in discarica dei degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento in discarica dei degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento in discarica dei degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento in discarica dei degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento in discarica dei degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento di cui al conferimento di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento di cui al conferimento di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridure il conferimento di c	a VIA, la Regione rilascerà il proprio parcre in tale sede.		rifiuti, entro trenta gorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il rifiuti, entro trenta gorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario di cui all'articolo I. ricevato il Piano approvato dall'Autorità di Commissario straordinario di cui all'articolo I. ricevato il Piano approvato dall'actiono I intri
ro no no no no no no no no	I pareri di cui trattasi attengono a profili esclusivamente tecnici sui quali noi		data regge to novembre 2000.  «I-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifuti e di ruttilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione operazioni di rei al comma l ler anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei della comma la comma co
no no lel Proposte Regioni/Province autonome			1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
ro no no no no no no		Hoposte regional former meconomic	Art. 5 - Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economa circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali
	Motivazioni e osservazioni	Desposts Darion/Province autonome	
			designato datte Organizzazioni approximante e el membri aggiuntivi ai sensi del primo Ministro dell'ambiene e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023.
merito al conferimento presso il centro di raccolta dei rittutti.			3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023, è integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno decreto del
COSH all Shighed dicital And proposess processes	merito al conferimento presso il centro di raccolta dei rifiuti.		

In Ialuni casi il procedimento di ricerca del Soggetto responsabile di cui all'art. 244 necessita di essere riaperto, in particolare qualora elementi conoscitivi anche ad esempio derivanti dall'implementazione del modello concettuale del sito o dai monitoraggi eseguiti, permettano di acquisire nuovi elementi utili ad identificare la sorgente di contaminazione e quindi anche la sua origine.  Tale procedura inoltre può non essere stata espletata in alcuni casi di contaminazione di origine storica, specie qualora soggetti (a vario titolo	2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  «3-bis. Tale procedura deve essere sempre espletata prima dell'avvio di ogni intervento di bonifica, anche at sensi di quanto disposto dall'art. 250 e può essere riavviata nel caso in cui nuovi elementi acquisiti consentano di formulare valutazioni differenti da quelle in precedenza ottenute dalla chiusura del medesimo procedimento da parte della Provincia.».	
Rispetto alla modifica di cui alla lettera b) n. 2), si osserva che per la Regione Emilia-Romagna, è già in essere una convenzione tra le Provincie ed Arpae avente ad oggetto l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 152/2006 attribuite alle provincie		modificazioni:  a) all'articolo 242, comma 13- <i>tex</i> ;  1) al printo periodo, le parede «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegatos sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegatos;  2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» è sostituita dalla seguente: «concentrazioni»;  b) all'articolo 244;  1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di superamento» sono insertie le seguenti: «con oneri a carico del medesimo,»;
L'art. 242 comma 13 ter non chiarisce in quale maniera vada gestito il procedimento avviato ai sensi del medesimo articolo in esito al rilevamento di un superamento delle CSC. La modifica chiarisce le fasi procedimentali a cui dare seguito, anche al fine di consentire agli Enti competenti coinvolti nella Conferenza di Servizi di prendere atto di valutazioni che possono anche avere effetti su procedimenti in corso presso aree limitrofe su cui tali conclusioni potrebbero avere effetto.	2-bis. Dette attività analitiche possono essere svolte anche in assenza di un Piano di Caratterizzazione progettato o eseguito ai sensi dell'art. 242 comma 3. L'autorità competente, in esito alle valutazioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente in merito alla definizione dei valori di fondo, convoca una conferenza di servizi che prende atto di dette valutazioni e chiude il procedimento avviato a seguito della comunicazione di cui all'art. 242 comma 1, nel caso in cui le concentrazioni rilevate siano considerate rientrare nei valori di fondo stabiliti o, alternafivamente, prescrive al proponente di presentare, entro i successivi 30 giorni, un Piano di Caratterizzazione completo, al fine di dare seguito a quanto previsto dall'art. 242 comma 3 e seguenti.	Al titolo V della parte quarta del decrete lesislativo n. 152 del 2016 sono amontaro la sonomi
Sono opportuni chiarimenti e indicazioni circa le modalità di accordo e/o di convenzione tra i soggetti coinvolti.		Per le svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 20th e all'accertamento ai sensi dell'articolo 248, comma 2. l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
		decreto del Vinistro della transizione cel si rupubilicazione dei sii oriani adottato con decreto del Vinistro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Cazzetta Ufficiale n. 259 del 12 ontobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, livestimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le seguenti zi in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, e concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di maneta pronuncia nei territori di cui al printe periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il piano di caratterizzazione è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPR), h, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente:  bi i risultati delle midigini di caratterizzazione, dell'amalisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occurrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congrimitamente dall'autorità competente.
Motivazioni e osservazioni 9 (3 NO)	Proposte Regioni/Province autonome	Art. 6 - Misure urgenti in materia di bonifica
DEL		nen devono derivare nuovi o maggiori enen a carico della finanza pubblica. s.

anche se sono emesse in favore di una Pubblica Amministrazione ancorche uon statale.  Tormando alla questione della solidarietà, deve ritenersi che le stesse ragioni	interventi di risanamento delle matrici ambientari e, ui conseguenza non viene mai applicata la deroga alla solidarietà al pagmento prevista per la fattispecie di cui all'art. 59, comma 1, lett. d) nonostante entrino in gioco condotte di omessa bonifica da parte dei privati in spregio alla normativa statale in materia ambientale.  Invero, molto spesso, queste sentenze non vengono neanche registrare addition.	e delle spece"	a) all'art. 59 è aggiunto la seguente lett. e) al comma 1:  "e) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condunnano al risarcimento del danno o alla ripetizione delle spese a favore degli enti territoriali per l'esecuzione degli interventi d'ufficio in sostituzione ai sensi della Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006".  152/2006, la registrazione debba essere semper tatta a debito è in didiarictà in registro.  162/2006, la registrazione debba essere semper tatta a debito è in causa.  162/2006, la registrazione debba essere semper tatta a debito è in cristivo.  162/2006, la registrazione debba essere semper tatta a debito è in causa.  162/2006, la registrazione debba essere semper tatta a debito è in causa.  162/2006, la registrazione debba essere semper tatta a debito è in causa.  162/2006, la registrazione debba essere semper tatta a debito è in causa.  162/2006, la registrazione debba essere semper tatta a debito è in causa.  162/2006, la registrazione debba essere semper tatta a debito è registro.  162/2006, la registrazione debba essere semper tatta a debito è registro.  162/2006, la registrazione debba essere semper tatta a debito è registro.  162/2006, la registrazione debba essere semper tatta a debito è registro.  162/2006, la registrazione debba essere semper tatta de registro.  162/2006, la registrazione debba essere semper tatta de registro.  162/2006, la registrozione debba essere semper tatta de registro.  162/2006, la registrozione debba essere semper tatta de registrozione dell'imposta di registro.  162/2006, la registrozione debba essere semper tatta de registrozione dell'imposta di registro.  162/2006, la registrozione debba essere semper tatta de registrozione dell'imposta di registro.  162/2006, la registrozione debba essere semper tatta de registrozione dell'imposta dell'imposta de l'additatione esta de l'additatione esta de l'additatione esta della registrozione esta della registrozione dell'imposta dell'imposta dell'imposta dell'imposta dell'imposta dell'imposta dell'	del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti delle disposizioni:  - Il presente intervento normativo intende esplicitare all'interno del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro che, per quanto attiene alla registrazione di sentenze di condanna al risarcimento del danno o alla modificazioni:	rispetto all'allocazione delle competenze statulio unita pousia regimenti cachi i del gare le meccanismo per cui è consentito delegare le procedure più complesse mentre, al contrario, le procedure più complesse mentre, al contrario, le procedure più semplici e spedite vanno conservate in capo alle Regioni, si propone il presente emendamento.  Riguardo alla disciplina sulla utilizzazione del fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi del D. Lgs. 99/92, l'emendamento è finalizzato ad estendere anche a tale fattispecie la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di conferire le relative funzioni amministrative ed è pertanto funzionale a garantire l'assetto delle funzioni esistenti incise dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 2023. La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	3 bis. All'articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023. n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni modificazioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento di finzioni del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento del articolo 22 del d.T. 104/2023 in materia di conferimento del articolo 22 del d.T. 104/2023 i	2) 3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente	all'emanazione del DM 471/1999 (prima norma a dettare disposizioni nerenti agli obblighi in capo al soggetto responsabile della contaminazione). L'a possibilità di avviare in qualsiasi momento una procedura e vart. 244 di ricerca del soggetto responsabile può risultare dirimente anche in particolari casi in cui manifestano interessi contrastanti che portano allo sviluppo di contenziosi.
							2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARDA territorialmente competente, senza miovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».	

detto, sull'autorità pubblica titolare del procedimento ex officio. Indubbiamente, infine, la presente proposta normativa è da considerare, previsti dal PNRR. tutelare l'ambiente e la salute. sospesi. Del resto. l'intervento in parola si inserirebbe nel solco - e ne sposerebbe

Amministrazione in ragione dell'ingiustificata inattività dei soggetti l'obbligazione al pagamento dell'imposta di registro d'oricionamo nel daso degli interventi di bonifica ambientale a carico della Pubblica inquinatori (o obbligati a diverso titolo) etico morali che spingono a far ricadere interaniente sul condaunato

all'articolo 633 del codice di procedura civile. consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui parte condannata al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla di far ricadere, in prima battuta, l'obbligo di pagamento dell'imposta sulla La nuova modifica all'art. 57 del Testo Unico indica la volontà del legislatore donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA" razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e LEGISLATIVO 18 settembre 2024, n. 139 recante "Disposizioni per la anche la ratio - della recente modifica normativa effettuata con DECRETO

dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti In questi casi, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al

obblighi e alle sue responsabilità in materia ambientale debba essere ritenuta in cui la riscossione dell'imposta sul debitore risulti infruttuosa, a maggior quest'ultimi non sortisca esiti positivi. derogata la solidarietà, anche nel caso in cui l'azione di riscossione su indennitario) a carico di un soggetto che si è volontariamente sottratto ai suoi ragione, per le condanne al pagamento delle spese (a titolo risarcitorio o Deve ritenersi, pertanto, che se il legislatore ha correttamente ritenuto generale - dover chiedere al creditore il pagamento dell'imposta solo nel caso

quanto incapienti dal punto di vista patrimoniale Si pensi, infatti, che nella quasi totalità dei casi i debitori nelle sentenze oggetto di modifica non riescono a rifondere l'amministrazione delle spese in

registro che, del resto, sono ingenti. non devono gravare sulla collettività. fosse anche in termini di imposta di non si dimentichi che i costi di un mancato intervento di ripristino ambientale significative rigidità applicative che comportano problemi finanziari ed etici l'intervento in parola --specifico e mirato - è utile per porre fine alle

pubbliche messe a dura prova da interventi dettati dall'inderogabile dovere di una disciplina il più possibile puntuale che non lasci vuoti normativi o singole diramazioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate; pertanto si impone incertezze interpretative che si ripercuotono sulla collettività e sulle finanze ministeriali e prassi il più delle volte discordanti tra uffici giudiziari o tra cui entrano in gioco non solo specifiche normative ma anche indirizzi La registrazione degli atti giudiziari è un istituto di complessa applicazione in

dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, che gravano, come sopra si è finanziamento pubblico non comprendono la fattispecie del pagamento dal PNRR per la bonifica dei "siti orfani" ovvero quei siti in cui l'onere di bonifica, come prevede il TUA, ricade sulla pubblica amministrazione per E' utile ricordare come, nell'ambito dei finanziamenti messi a disposizione l'attività degli enti pubblici, impegnati al raggiungimento degli obbiettivi urgenti in materia di bonifica volte a promuovere, e, pertanto, ad accelerare analogamente alle disposizioni già inserite nell'art. 6 del DL, tra le misure inadempienza dei soggetti obbligati/interessati, le spese ammesse

agli atti ordinatori emessi uatta i.... obbligato/interessato, nel momento della quantificazione delle spese da Tale circostanza incide già significativamente al verificarsi dell'inadempienza

2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Crechiara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, è attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino	All'articolo 4-er del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni. dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni.  a) al comma 1, secondo periodo, de parole «Con successivo» sono sostituite dalle seguenti: a) dopo il comma 1 è insentio il seguente: dopo il comma 1 è insentio il seguente: b) dopo il comma 1 è insentio il seguente: b) dopo il comma 1 è insentio il seguente: b) dopo il comma 1 è insentio il seguente: b) dopo il comma 1 è insentio il seguente: b) dopo il comma 1 è insentio il seguente: b) dopo il comma 1 è insentio il seguente: b) dopo il comma 2 del correo legge 1 è aprile 2021, a formationa delle siturzioni sodasitolice, normatio con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-ere, comma 3, retribuzione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista diazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista dinazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista dinazioni ferme restando le modalità di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello difigenziale è riconoscitua la retribuzione di postizione in misura sostitutiva della retribuzione di distilazione di postizione in misura sostitutiva della retribuzione di vista di quarto periodo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, personale di livello mon superiore al 50 per cento della retribuzione di postizione. Il personale, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di postizione. Il personale, curo solutiva della retribuzione di postizione il missimi struttura de centi della melesima, mentre il tratamento accessorio è a curico esclusivo della struttura curico della medesima, mentre il tratamento accessorio è a curico esclusivo della struttura curico della medesima, mentre il tratamento accessorio è a curico e	Art. 7 - Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara	
		Proposte Regioni/Province autonome	
O CEL ANY		Motivazioni e osservazioni	sostenere con risorse pubbliche, ovvero all'inizio della realizzazione degli interventi sostitutivi.  Tale contingenza ravvisa l'urgenza della proposta normativa di cui trattasi al fine di rendere certo e normativamente disposto lo sgravio delle incombenze percettive dell'erario nei confronti degli Enti pubblici, stante l'imminente improrogabile raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR che trovano compimento nella conclusione degli interventi di risanamento ambientale, pena la perdita dei fondi messi a disposizione dalla specifica Misura PNRR M2C4 investimento 3.4 "Bonifica dei suoli dei siti orfani".

alla rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massina di curo 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma d'Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo pazzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

# Proposte Regioni/Province autonome

Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali

# Art. 8 - <del>Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali</del> Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo

l. Fatte salve le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che applicano quanto previsto nel presente articolo nel rispetto delle relative competenze statutarie, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnice conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti attuatori a eui è affidara l'attuariena degli interventi di difesa del suolo, alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDIS», a preserindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e già censiti nella piattaforma ReNDIS, i soggetti di una primo periodo inscriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché agli elaborati progettuali degli interventi medesimi entro sei dodici mesi dodici dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché agli claborati progettuali degli interventi medesimi entro sei mesi dalla data

1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesso idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDIS», a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e già

di entrata in vigore del presente decreto

1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per soggetti attuatori si intendono i titolari dei CUP dei singoli interventi. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provvede a garantire ai soggetti attuatori l'accesso alla «piattaforma ReNDiS» per consentire l'alimentazione della medesima piattaforma.

I-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e di importo superiore a 5 milioni.

1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze deliberate ai sensi del decreto legislativo 2 gennato 2018, n. 1, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di ripristino.

1-quiques. I soggetti attuatori provvedono ad alimentare la «piattaforma ReNDiS» con esclusivo riferimento alle informazioni tecniche relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché agli elaborati progettuali degli interventi. Le ulteriori informazioni già presenti nella Banca Dati Unitaria (BDU) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) saranno acquisite dalla «piattaforma ReNDiS» attraverso un adeguato protocollo di colloquio telematico predisposto da ISPRA di concerto con il MEF.

I-sexties. Agli interventi la cui attuazione è assicurata dai Commissari di Governo di cui all'art. 10, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 continuano ad applicarsi le normative vigenti relative al monitoraggio degli interventi.

tempestivo inscrimento nella piattaforma e al Ministero dell'economia e delle finanze

2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi codici unici di progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma e al Ministero

## Motivazioni e osservazioni

E' stato utilizzato il medesimo titolo dell'art.1, non pertinente con l'argomento

La richiesta appare contraria alle prerogative statutarie delle province autonome e delle regioni a statuto speciale.

L'onere amministrativo per l'inscrimento di tali interventi è estremamente gravoso e costituisce l'ennesimo aggravamento di monitoraggio che va a discapito dell'attuazione degli interventi.

In quest'ottica l'attuazione del presente articolo, contrariamente a quanto indicato all'art. 12, comporta nuovi oneri per la finanzia pubblica.

In ogni caso si ritiene almeno di limitare l'onere a interventi più significativi che possono essere individuati o sulla base dell'importo ovvero della tipologia di intervento. Tale previsione non può applicarsi agli imumerevoli interventi minori di manuterazione, nonché agli interventi di ripristino post evento. Inoltre, per limitare l'onere di dover caricare una quantità esorbitane di informazioni si ritiene che questo adempimento debba essere applicato alle

opere finanziate successivamente all'entrata in vigore della disposizione. Occorre chiarire a quali figure si riferisca l'indicazione de "i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi...". Attualmente l'alimentazione della banca dati ReNDIS è riservata alle Regioni e la formulazione del comma deve ampliare l'accesso e le attività ai soggetti attuatori.

Si segnala, a tal proposito, che le Regioni non sono a conoscenza di alcune assegnazioni assunte in favore di altri soggetti (per esempio programmazioni del Ministero dell'Interno).

e ne trasmettono semestralmente l'elenco, completo dei relativi codici unici di progetto prescindere dalla fonte di finanziamento, ehe non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS suolo di cui al comma 1-ter, con l'esclusione di quello indicati al comma 1-quater, che, a 2. I soggetti attuatori di cui al comma 1-bis individuano gli eventuali interventi di difesa del (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del Si ritiène che l'eventuale applicazione dell'articolo non possa essere retroattiva, ma limitati solo ai nuovi finanziamenti, anche perché le regole del monitoraccio cono state ormai definite nell'atto di concessione del finanziamento

decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati. province-autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva 3. Leommissari di Coverno, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del

Esistono già obblighi normativi generali e specifici che attribuiscono ai cui attuazione è assicurata dai commissari stessi. I commissari già effettuano commissari la responsabilità e le regole per il monitoraggio degli interventi la L'intero comma ingenera confusione dovrebbe essere cancellato. il caricamenti dei dati di monitoraggio anche nella piattaforma ReNDiS.

In subordine tenuto conto che

del principio del "unicità d'invio del dato" si propone l'utilizzo di un'unica - l'intero articolo individua RENDIS quale piattaforma di riferimento. In virtù piattaforma di monitoraggio.

la verifica delle attività di monitoraggio per tutti gli interventi oggetto del - la formulazione attuale sembra mettere in capo ai Commissari di Governo può indurre confusione dei ruoli e appesantimento delle attività e dei relativi programmazioni in materia di difesa del suolo e che la norma così concepita che i Commissari non sono competenti per l'attuazione presente articolo e addiritura di tutti quelli monitorati con BDAP. Si segnala tutte

si propone la seguente formulazione:

Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano medesimi interventi finanziati nell'ambito di programmazioni per la cui attuazione sistemi a essa collegati «piattaforma ReNDiS», con riferimento ai soli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei esaustiva alimentazione della banea dati delle pubbliche amministrazioni delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed 24 giugno 2014, n. 91, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti 3. I commissari di Governo di cui all'art. 10, comma 1, del Decreto legge i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i risultano responsabili ai sensi della normativa vigente

del 15 novembre 2021, è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.272 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Art. 9 - Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di

Proposte Regioni/Province autonome

Motivazioni e osservazioni

legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni 1. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla

per il contrasto del dissesto idrogeologico

la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al sesto periodo è in ogni caso codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel periodo, del decreto legislativo medesimo, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del cui al decreto legislativo 31marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è data altresi priorità agli interventi distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.»: condizionata al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'inserimento nel

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti

di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9,terzo cui all'articolo 55 della legge n.221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del2023, non abbiano conseguito almeno il dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o «2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di

al comma 2:

civile e le politiche del mare» e le parole «così come risultanti dal sistema di monitoraggio» sono soppresse; al primo periodo, le parole «di concerto con il Ministero per la protezione

idrogeologico di cui al sesto periodo è in ogni caso condizionata al rinnovo della valutazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.» qualificabile come progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è data altresi priorità agli positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo medesimo, come progetto dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'inserimento nel

h) dope il comma 2, sono inseriti i seguenti:

Decreto-legge in quanto un ulteriore passaggio presso il Ministero della rilevare che il passaggio reciproco, ossia un parere del MASE sulle Si propone di reintrodurre il testo esaminato prima dell'approvazione del conclusione del procedimento di assegnazione delle risorse. Si fa inoltro programmazioni della protezione civile, non è previsto, neppure ex-post protezione civile in passato si è rivelato assai critico in termini di tempi di

progettazioni più complesse, anche da un punto di Il Fondo Progettazione, per sua natura, è uno strumento dulle per attivar

		5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Groverno per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, commissario di Groverno per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 è autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al commissario di cui al comma 4 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
		4. Al line di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'autorità di distretto delle Alpi orientali è individuato come commissario straordinario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Si propone la soppressione del comma 2-quinquies in conseguenza della proposta di nuovo comma 13 che definisce in termini puntuali il contorno delle deroghe. La formulazione di norme (come anche in precedenza è già avvenuto) e come ancora proposto " operano in deroga a ogni disposizione di legge diverse" e riportato per l'ennesima volta in questo DL sembra essere di scarsa efficacia in quanto il contorno delle deroghe è incerto e privo di riferimenti definiti.	2-quinquies. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 133 del 2014, i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europeas.	2-quinquies. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione curopea.».
		con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che trova copertura finanziaria nei quadri ceonomici degli interventi, così come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, nonché gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del compenso, che includono anche l'attività di monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 133 del 2014 x;  b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:  «2-quate». Ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, 2, n. 190, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma 2-ter.
		Croverno.»:  2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalità di cui all'attivolo 15 comma 2 dal docordo lecco della controla di
		1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesso idrogeologico può nominare un soggetto attuatore del Piano a cui delegare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge l'2 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di con
2020.		3. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-ter:
Importante assicurare l'attuazione degli interventi già in corso. Si propone di prevedere l'eventualità e non l'obbligo, al fine di garantire la gestione amministrativa e contabile unitaria di interventi finanziati nell'ambito dell'Accordo di programma 2010 che dovessero necessitare in integrazioni finanziarie e/o di risorse per adeguamento prezzi. Tale previsione non è irrealistica in quanto l'Accordo è stato finanziato sino all'annualità	2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora non necessarie per l'attuazione degli interventi compresi in tali accordi, possono integrare integrane la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.	2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrano la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.
nteneuma maggiore tempo, senza dover vincolare, futero arimoniare ogite risorse necessarie all'attuazione dell'intervenio depesso, indito ingenti. Pertanto tale comma, di fatto, vanifica l'utilità e la peculiaggia delle strumento, che pertanto andrebbe abrogato.	il-Fando di en decorsi dod impossibilità nel-easo di d legislativo n, qualificabile ai sensi dell'a	2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali di cui all'articolo 10. comma 1. del decreto-legge n. 91 del2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissestio idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.».
wishing was a second and the second	«2-bisPer-gli interventi la cui prozettazione sia stata finanziata mediante	

6. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, e ritro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, omettano di trasmettere al la banca dati delle amministrazioni pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno2021.

6. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Passe in relazione al rischio idrogeologico ai sonsi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, è revocata qualora i soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, omettano di trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i dati relativi ni-pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine della successiva verifica sall'importo della prima anticipazione ottenuta ni sensi dell'articolo 1, comma 10, del medesime deveto-del Presidente del Consiglio del-immistri-18 giugno-2021 agli interventi medesimi c al relativo stato di attuazione fisico e contabile.

E'importante che al momento della programmazione le "regole" siano chiare le poi mantenute fino alla conclusione degli interventi.

Le poi mantenute fino alla conclusione degli interventi.

e poi manienute fino atta concursione organime recent.

La modifica proposta riporta la possibilità di revoca soltanto a un mancato aggiornamento del sistema di monitoraggio, in coerenza con le regole del DPCM 28.11.2018 nel quale, seppure non a pena di revoca, tale obbligo era previsto.

Non si ritiene congrua la revoca del finanziamento, a fronte di interventi che potrebbero essere aggiudicati, ma non aver raggiunto il limite di spesa indicato.

7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 All'articolo 20-ter del decreto-legge 1º giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2024»;

b/ al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per l'anno2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno2024»;

c) al comma 10, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.».

. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti nodificazioni:

 a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281:

il programma nazionale di intervento;

2) i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

 i criteri e le modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione de rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis, In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione».

9.All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti medificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281:

1) il programma nazionale di intervento:

2) i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni della Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del risola del decreto del decreto del presidente del Cansiglio deli ministri adoltato in attunzione dell'articolo 10, comana 11, del decreto del guanto 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

3) i criteri e le modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione de rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le sonane assegnate anni impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.»;

and anni impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.»;

b) dopo il comma 1, è inscrito il seguente:

«1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione».

In subordine

 All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

il programma nazionale di intervento

In subordine vanno fatte salve le specificità delle regioni a statuto speciale e le province autonome, che applicano quanto previsto nel presente comma nel rispetto delle relative competenze statutaric

Si propone l'eliminazione in quanto si ritiene che le modifiche al DLgs

TU dedicata alla programmazione degli interventi in materia di difesa

152/2006 non introducano aspetti migliorativi, bensi ulteriore frammentarieta Si fa inoltre rilevare, come osservato in linea generale, che la Parte Terza de

suolo risulta inattuata



			avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto che continuano a essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento. Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e l'assegnazione delle risorse statali destinate a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresi, fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché le disposizioni relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo e la coessione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio2011, n. 88, c al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione delle priorità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come introdotto dal comma 9 del presente articolo, in quanto compatibili.	10 Le disposizioni di cui al compa O comi i	
13. La realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico attuati tramite i Commissari di Governo di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, assumono valenza di interventi "salva vita"  Per l'attuazione degli interventi salva vita il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, il soggetto attuatore dal medesimo individuato e l'Ente avvalso dal Commissario per le medesime finalità, se delegato a tal fine, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono provvedere, in deroga alle seguenti disposizioni normative:  - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;	12. L'utilizzo delle risorse di cui al comma II è regolato tramite apposite convenzioni che il Ministero sottoscriverà entro mesi 6 dall'entrata in vigore del presente decreto, con le Regioni ed i Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico. Le convenzioni, tenuto conto delle specificità regionali in cui operano i Commissari, individuano puntualmente le risorse economiche disponibili al momento della sottoscrizione, il contingente di personale, le loro funzioni e regolamenta i rapporti reciproci tra Regione, Commissario e Ministero.	11. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi finanziati dal Ministero dell'Ambiente per il contrasto al dissesto idrogeologico, il Ministero accantona l'importo del 2-3% dell'importo stanziato e lo destina al reperimento ed al mantenimento di personale da destinare alle strutture commissariali che attuano gli interventi finanziati.		9 bis. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo di cui all'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è integrato con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'Economia e Finanze	2) fatte salve le regioni a statuto speciale e le province autonome, che applicano quanto previsto nel presente articolo nel rispetto delle relative competenze statutarie, i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanno previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:  agiugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e paggale dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  «I-bias, la caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'antorità di bacino distructuale terriforialmente competente all'amministrazione competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione».
L'attuazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico devono essere attuati nel minor tempo possibile (non spiega altrimenti la necessità di istituire Commissari di Governo per la loro realizzazione) e pertanto devono essere considerati interventi "salva vita". In ragione della premessa il comma 13 proposto elenca, sulla falsa riga di quanto previsto dalle Ordinanze di Protezione civile una concreta elencazione di norme che dovrebbero essere derogate al fine di raggiungere tempestivamente l'obiettivo della messa in sicurezza dei territori, dei beni e delle infrastrutture.	Il comma 12 prevede un termine entro il quale attivare il comma II ed una cornice normativa per rendere realmente utilizzabili le risorse destinate allo scopo.	Si propone il comma 11 per rendere definitivo, fino a quando le attività saranno svolte dal Commissario di Governo, un accantonamento di fondi che il Ministero dell'Ambiente gestisce direttamente per realizzare, su tutto il territorio nazionale, le strutture commissariali previste e attualmente poco e malamente concretizzate con le norme attualmente in vigore (vedasi Legge 6 agosto 2021 n 113)		Nell'ottica di ricondurre a un centro unitario la programmazione in ambito di difesa del suolo, che al momento è frammentata, occorre coinvolgere, oltre al MEE, anche il Ministero degli interni che spesso finanzia direttamente i Comuni	O DEI M

articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 - quinquies, 16, 17, 5;- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;- legge 7 agosto 1990, n. 241. articolo 36;- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 327, articolo 34;- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, 15, 19, 20;- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;- regio decreto 23 decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101 29, 29 -ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 - bis, 23, 24, 25 e 49;- decreto legislativo comma 3;- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;- legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;- regio decreto 30 marzo 1942, n. - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, artt. 51, 52, 53 e 54 dell'allegato F della Legge 20 marzo 1865, n. 2248; art. 14 della Legge 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;- decreto-luogotenenziale 1º settembre 1918, n. 1446; Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23 alla semplificazione delle procedure ivi previste;- decreto del Presidente della Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 artt. 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142,146, 147 e 152;- decreto del legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;- decreto legislativo 22 riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24 - bis , 25, 26, 27, 27-bis , del citato decreto predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con 239 a 253; con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del 137, 158 -bis , 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 13 e titolo III;- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli partecipazione a spese/oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade 12 febbraio 1958, n. 126 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di

 leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente legge.

1. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario di Governo e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'articolo 76 e all'articolo 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 140 possono essere derogati.

2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario di Governo e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giurdico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure; -62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali interventi di cui alla presente legge, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di contesto emergenziale lo richiedano; - 38, 41, comma 4, Allegato l.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura



cui al comma 2 del medesimo articolo; previsti dai commi 11 e 12 dell'articolo 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente; - 119, allo confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7; - 120, allo scopo di anomale anche nei casi in cui il numero delle di committenza; - 71, 72 e 91, allo scopo contesto emergenziale; - 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte comma I possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle progetto; - 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; - 44, allo scopo di requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ento della progettazione e di approvazione dei relativi progetti; - 41 comma 12, allo scopo concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva

3. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario di Governo e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 ded decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonce modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario di Governo o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario di Governo e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate



Governo e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario di c convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le Autorità doganali materie prime critiche ai sensi all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, 1. Per ogni operazione di esportazione da aree portuali di rottami metallici costituenti iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture Le disposizioni del presente articolo costituiscono attività di controllo di fattori produttivi di rilevanza strategica per l'interesse nazionale come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2020 n. 179. emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'articolo 126 del decreto legislativo vigenti in materia di lavoro. gestione ecologicamente corretta della spedizione ai sensi dell'art. 49 del n. 152, recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, comma 3-bis dell'articolo 30 del citato decreto-legge n.21 del 2022. riferendone mensilmente al Tavolo permanente per il monitoraggio di cui al monitorano la movimentazione di detti rottami per porto e per Regione. al comma 2 dell'articolo 30 del citato decreto-legge n.21 del 2022. verificano il corretto adempimento della procedura di notifica preventiva di cui documentazione che attesti il rispetto dei criteri di priorità e gerarchia del nel caso i rottami siano costituiti da rifiuti, verificano la presenza della Regolamento (UE) 2006/1013. Spedizioni extra Ue di rottami costituenti materie prime critiche nonché della documentazione che attesti il rispetto degli obblighi di Misure in materia di economia circolare Art. XX produttivi di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ai sensi dell'art 11. la normativa europea in materia di spedizioni transfrontaliera di rifiuti (di Qualora tali materiali siano costituiti da rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/2006. comma 1, lettera b del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 extra UE di rottami metallici, che costituiscono materie prime critiche ai sensi a quanto previsto dalle norme nazionali ed unionali relative alle esportazioni misure efficaci di controllo e monitoraggio da parte delle Autorità competenti L'emendamento si rende necessario per dare concreta attuazione, attraverso strategica. strategico dell'economia nazionale -rivestono un ruolo fondamentale per il esportazioni dalla UE, l'autorità competente del paese UE di spedizione è gestione ecologicamente corretta delle spedizioni. In particolare in caso di circolarità e decarbonizzazione) pone rinnovata attenzione al tema della recente revisionata e resa più stringente alla luce degli obiettivi UE di dell'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 nonché fattori raggiungimento degli obiettivi di circolarità, decarbonizzazione e autonomia I rottami ferrosi, materia prima essenziale per la siderurgia - comparto corretti per tutta la durata della spedizione gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente tenuta ad imporre e ad adoperarsi per garantire che tutti i riffuti esportati siano dicembre 2020 n. 179.

